

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 231/CGF– RIUNIONE DEL 4 APRILE 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. LOMBARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 94 N.O.I.F. E 8, COMMA 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

Con atto del 15 marzo 2013, il sig. Angelo Lombardo, allenatore professionista di II categoria, presentava ricorso avverso la delibera in epigrafe con la quale la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico infliggeva la sanzione della squalifica fino al 28 maggio 2013 per aver pattuito un accordo illecito in violazione degli artt.94 N.O.I.F. e 8 sesto comma C.G.S..

La vicenda trae origine da alcune segnalazioni formalizzate dallo stesso incolpato alla Procura Federale attraverso le quali denunciava di aver sottoscritto – in data 18 agosto 2011 – per la Stagione Sportiva 2011/2012, un accordo economico con la U.S.D. Noto, concordando con il presidente del sodalizio un emolumento ufficiale annuale di €14.000,00 da corrispondere in 10 rate mensili (come da contratto depositato in Lega) nonché l'ulteriore somma di €23.000,00 “in nero”, per la quale aveva ricevuto in garanzia un assegno posta datato al 31 dicembre 2011, oltre l'ulteriore importo di €8.000,00, suddiviso in due assegni da €3.000,00 ciascuno ed €2.000,00 in contanti.

Ciò premesso, la Corte rileva in via preliminare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per ragioni di violazione della normativa procedurale in quanto, in applicazione dell'art.33 comma 5 e 37 comma 1 C.G.S., il ricorso doveva essere notificato contestualmente alla Procura Federale nella qualità di controparte e pertanto, l'omesso incumbente processuale non ha consentito incardinamento del regolare contraddittorio.

Detta pregiudiziale assorbe ogni altra valutazione in punto di merito.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelo Lombardo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)

3. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. FOSSATI GIUSEPPE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)

La società A.C.D.F. Alessandria ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale contro la decisione, riferita alla gara Scalise/Alessandria, Campionato Femminile Seria A2, Girone A del 24 marzo 2013, con la quale è stata inflitta alla società medesima la sanzione di € 1.000,00, in quanto i propri sostenitori a fine gara hanno aggredito una sostenitrice della squadra locale, aizzati anche dall'allenatore della Società medesima, dando luogo a scontri che procuravano lesioni ad una tifosa locale, la quale necessitava di cure mediche. Inoltre la medesima sanzione si fondava sul fatto che all'uscita dell'impianto sportivo, la terna arbitrale veniva fatta oggetto di ulteriori frasi ingiuriose e di atteggiamenti minacciosi intimidatori, sempre da parte della tifoseria della società ricorrente.

Con il medesimo ricorso la società ha impugnato la decisione anche per la squalifica inflitta al signor Giuseppe fossati, allenatore, costituita dalla squalifica fino al 31 dicembre 2013, in quanto l'allenatore, allontanato per proteste, anziché abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'arbitro e all'assistente profferendo frasi ingiuriose. Inoltre nel secondo tempo si posizionava in tribuna e perpetrava il suo comportamento gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale; a fine gara, con il proprio comportamento violento, fomentava la propria tifoseria, contribuendo così a determinare scontri violenti con la tifoseria avversaria; partecipava a tali scontri, cercando in tutti i modi il contatto fisico con la tifoseria avversaria.

In buona sostanza, la società ricorrente deduce che i fatti si sono svolti in maniera diversa da quanto risulta dal referto arbitrale e che anzi i tifosi della squadra si sono prodigati per evitare ogni forma di violenza e di scontro con la tifoseria avversaria. In particolare, ha dedotto che l'allenatore ha semplicemente chiesto, a fronte dell' inspiegabile allontanamento dal campo, quale fosse il motivo della sua espulsione, e che, una volta uscito, non si è mai seduto in tribuna, ma ha continuato a camminare lungo la recinzione del campo.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Tanto premesso, la sezione giudica che i comportamenti tenuti dalla tifoseria e dall'allenatore, se pur di particolare gravità -sia nella sua oggettività, quanto alla tifoseria, e sia per la particolare qualificazione, quanto all'allenatore, che è tenuto ad un contegno esemplare per tutta la comunità sportiva di cui esponente- non sono comunque tale da giustificare le sanzioni irrogate, che appaiono sproporzionate, tenuto conto anche dei precedenti della sezione, dai quali si ricava che la medesima sanzione è stata irrogata per fatti ben più gravi (vedasi reclamo Andria Bat S.r.l.).

Pertanto giudica che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo siano sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Di conseguenza la decisione va parzialmente riformata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dall'A.C.F. Alessandria di Alessandria, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 500,00 e riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fossati Giuseppe fino al 31.10.2013. .

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL SIG. BOSCHETTO MARCO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

Con ricorso del 26.3.2013 il Sig. Marco Boschetto, allenatore della A.S.D. Arzignano C5, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013 con la quale gli era stata comminata la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014 in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara contro la C5 Bubi Merano del 20.3.2013.

A fondamento dell'impugnazione il reclamante sostiene che la sanzione imposta dovrebbe considerarsi eccessiva in quanto il clima della partita si sarebbe "riscaldato" in conseguenza di decisioni arbitrali asseritamente discutibili.

Sostiene inoltre che il referto arbitrale, per un verso, conterrebbe degli errori (espulsione del giocatore n. 9 avvenuta nel secondo tempo e non nel primo; il dirigente accompagnatore Balsemin non risulterebbe squalificato) e, per altro verso, conterrebbe una descrizione dei fatti avvenuti notevolmente alterata rispetto allo svolgimento effettivo dei fatti. In particolare non risponderebbe al vero che l'allenatore abbia rivolto parole ingiuriose all'arbitro.

Il ricorso può essere accolto parzialmente nei limiti qui di seguito indicati.

Il referto arbitrale contiene una descrizione analitica e puntuale dello svolgimento dei fatti ed indica con precisione il tenore delle espressioni ingiuriose e dei comportamenti.

Si tratta, come è noto, di un atto che, in assenza di vizi logici, assume un valore di prova privilegiata.

Tuttavia, in ragione dell'oggettivo svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione della squalifica fino alla data del 30.11.2013

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Arzignano C5 di Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boschetto Marco al 30.11.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

Con ricorso del 26.3.2013 la A.S.D. Arzignano C5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013 con la quale era stata comminata alla società la sanzione di € 600,00 in relazione al comportamento tenuto dall'allenatore Marco Boschetto nel corso della gara contro la C5 Bubi Merano del 20.3.2013.

A fondamento dell'impugnazione la reclamante sostiene che la sanzione imposta dovrebbe considerarsi eccessiva in quanto il clima della partita si sarebbe "riscaldato" in conseguenza di decisioni arbitrali asseritamente discutibili.

Sostiene inoltre che il referto arbitrale, per un verso, conterrebbe degli errori (espulsione del giocatore n. 9 avvenuta nel secondo tempo e non nel primo; il dirigente accompagnatore Balsemin non risulterebbe squalificato) e, per altro verso, conterrebbe una descrizione dei fatti avvenuti

notevolmente alterata rispetto allo svolgimento effettivo dei fatti. In particolare non risponderebbe al vero che l'allenatore abbia rivolto parole ingiuriose all'arbitro.

Il ricorso può essere accolto parzialmente nei limiti qui di seguito indicati.

Il referto arbitrale contiene una descrizione analitica e puntuale dello svolgimento dei fatti ed indica con precisione il tenore delle espressioni ingiuriose e dei comportamenti.

Si tratta, come è noto, di un atto che, in assenza di vizi logici, assume un valore di prova privilegiata.

Tuttavia, in ragione dell'oggettivo svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2013

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Arzignano C5 di Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione dell'ammenda a €400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. BLASI DANIELA;**
 - DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIG. AXO ANGELO;**
 - DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 6 N.O.I.F. E DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 5 N.O.I.F – NOTA N. 5364/678PF12-13/AA/AC DEL 5.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto alla calciatrice Daniela Blasi la squalifica per 4 giornate di gara, al dirigente della società ASD FC Real Statte Angelo Axo la inibizione per giorni 90 e alla stessa società la penalizzazione di 6 punti in classifica (da scontarsi nella stagione in corso) per aver preso parte la Blasi a dieci gare del Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, disputate nel periodo dal 14 ottobre 2012 al 3 febbraio 2013.

Nella stessa decisione si afferma che “Non può essere considerata la richiesta di patteggiamento avanzata dalla parte deferita, in quanto irrituale, in considerazione della mancata comparizione della parte medesima”.

Nel ricorso, tutti i ricorrenti sottolineano che il mancato tesseramento della calciatrice Daniela Blasi è dovuto ad un mero errore e che, comunque, la sua partecipazione alle dieci gare contestate non ha influito sul risultato delle stesse in quanto la stessa non è mai scesa in campo pur essendo inserita nella lista della squadra.

In virtù della buona fede dei comportamenti di tutti i ricorrenti si chiede l'annullamento delle sanzioni comminate o la loro riduzione alla squalifica a 2 gare per la calciatrice Daniela Blasi, a 30 giorni di inibizione per il dirigente Angelo Axo e a 2 punti di penalizzazione per la società ASD FC Real Statte.

Alla riunione odierna, presenti tutti i ricorrenti, l'Avv. Palombi ha confermato le deduzioni scritte insistendo per il riconoscimento della buona fede nei comportamenti dei soggetti sanzionati e, perlomeno, per una riduzione delle sanzioni comminate.

Il rappresentante della Procura Federale ha dato atto della buona fede dimostrata dai ricorrenti ma ha confermato la richiesta del rigetto del ricorso.

Ritiene questa Corte di Giustizia che il ricorso meriti parziale accoglimento.

Ancorchè non costituisca esimente da comportamenti che obiettivamente violano norme regolamentari federali (nella specie, del C.G.S. e N.O.I.F.), la buona fede è certamente un profilo soggettivo che affievolisce la gravità della violazione commessa e che merita un'attenuazione delle sanzioni comminabili. Nella specie, poi, la buona fede è stata accertata dalla stessa Procura Federale che ne ha dato atto nella odierna discussione.

Sussistono, pertanto, i presupposti per poter ridurre le sanzioni inflitte dalla C.D.N. nei riguardi del dirigente Angelo Axo e della società Real Statte nella seguente misura:

a – Angelo Axo l'inibizione viene ridotta da 90 a 60 giorni;

b – I punti di penalizzazione in classifica della Soc. Real Statte, da scontarsi nella stagione in corso, vengono ridotti da 6 a 4.

Rimane immutata la squalifica per 4 giornate di gara a carico della giocatrice Daniela Blasi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Statte (Taranto), riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Axo Angelo a 60 giorni e la sanzione della penalizzazione alla reclamante a 4 punti. Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 2 agosto 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete